www.adapt.it, 27 settembre 2011

Giovani e professioni: prospettive di riforma alla luce del TU dell'apprendistato

di Mariagrazia Acampora

Punto di partenza e di arrivo del presente intervento è una delle novità introdotte dal TU dell'apprendistato ovvero la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche per i giovani che devono svolgere il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
La novità è di grande rilevanza, perché il rapporto di praticantato tecnicamente si distingue sia dal lavoro autonomo che da quello subordinato ed è disciplinato dalle norme dettate dai singoli ordinamenti professionali. Il praticantato è un rapporto sui generis, la cui principale finalità è la formazione pratica del giovane praticante, senza che tra questi e il professionista si instauri un rapporto di lavoro.
L'art. 5 del TU, invece, ci dice che anche coloro che svolgono la pratica/tirocinio professionale possono stipulare un contratto di apprendistato, contratto che lo stesso TU definisce di natura subordinata e a tempo indeterminato. Sul punto, però, torneremo tra poco, perché vorrei prima delineare un veloce quadro generale del mondo delle professioni in Italia.
Innanzitutto occorre precisare che, in generale, le attività professionali possono essere svolte sia in regime di autonomia, sia di subordinazione. Spesso siamo abituati ad identificare la figura del "professionista" con quella del "libero professionista". In realtà, ci sono professioni come i medici che, pur essendo iscritti al proprio albo professionale, non hanno alcun vincolo sul loro assetto lavorativo, per cui sono regolarmente assunti da soggetti privati (o pubblici) e svolgono attività di lavoro dipendente.
Le attività professionali si dividono in professioni regolamentate e non regolamentate.
Storicamente, vi sono professioni disciplinate in tutti gli aspetti (dall'accesso alla professione alla previsione di un codice deontologico e di un Ordine professionale) e professioni il cui svolgimento è vincolato alle sole regole dettate dal codice civile in materia.
Così, se da un lato, vi sono settori professionali, come quello degli avvocati, degli ingegneri o degli architetti regolamentati sin dagli anni Venti e Trenta del Novecento, vi sono altre tipologie di lavoro come, a titolo esemplificativo, fotografi, web designer, informatici o traduttori, il cui "essere" professionisti non è inquadrato in rigidi schemi normativi.
Tutte le professioni regolamentate, per il loro accesso, prevedono una struttura simile: richiesta di un titolo di studio determinato, tirocinio professionale (o assenza dello stesso), superamento di un esame di abilitazione e iscrizione ad un albo. Al contrario, l'esercizio delle professioni non regolamentate, pur richiedendo spesso conoscenze tecniche e intellettuali elevate, non necessita legalmente del possesso di un titolo di studio e del superamento di uno specifico esame.
Ed è su questo concetto che si basa la definizione di professione non regolamentata fornita dal CNEL, secondo cui rientrano in questa categoria coloro che svolgono una professione il cui esercizio richiede conoscenze intellettuali e tecniche, anche molto elevate, senza che sia necessario, dal punto di vista legale, il possesso di un titolo di studio determinato o, comunque, senza che sia necessaria l'iscrizione a un Ordine o a un albo.
Un giovane, quindi, che si affaccia al mondo delle professioni ha di fronte due strade totalmente diverse: se intende svolgere una professione non regolamentata, non dovrà sottostare ad alcun

particolare vincolo, se non munirsi di una formazione che gli permette di essere competitivo nel mercato del lavoro; se, invece, intende accedere ad una professione regolamentata deve conseguire un titolo di studio determinato, deve svolgere un periodo di praticantato/tirocinio, di periodo variabile, al termine del quale potrà svolgere l'esame di Stato (e questo avviene per i consulenti del lavoro, gli avvocati, i commercialisti) oppure può accedere all'esame di Stato, senza necessità di svolgere il tirocinio (come avviene per gli ingegneri, gli architetti, i medici). E' facile rendersi conto come è variegato il mondo delle professioni in Italia; ci sono molte differenze anche all'interno delle stesse professioni regolamentate.
Un elemento interessante, colto durante il lavoro di ricerca, è che questi due mondi (professioni regolamentate e non) esprimono due esigenze opposte: da molti anni, infatti, si discute della liberalizzazione delle professioni regolamentate, che è un argomento sempre al centro di vivaci dibattiti e inserito anche nell'ultima manovra finanziaria; così come da molto tempo si discute della necessità di approvare i disegni di legge presentati in Parlamento per l'introduzione di norme comuni che regolino le professioni non regolamentate. Questo perché i professionisti che non hanno un Ordine di appartenenza, tendenzialmente, si associano per avere delle forme di riconoscimento e protezione. Questo è quanto emerge dall'ultimo monitoraggio del CNEL sulle professioni non regolamentate, che purtroppo, non è aggiornatissimo (il V monitoraggio è dell'aprile 2005), ma analizza in maniera chiara un mondo fino a poco tempo fa poco studiato.
Si riportano questi dati per fornire un input di riflessione, perché se si dovesse affrontare il tema in questa sede perderemmo di vista l'oggetto del convegno.
Dicevamo che la pratica professionale si caratterizza per assenza del rapporto sinallagmatico; mentre il rapporto di lavoro si definisce a prestazioni corrispettive, perché il datore di lavoro ha degli obblighi nei confronti del lavoratore, così come il lavoratore ha degli obblighi nei confronti del proprio datore, nel rapporto di praticantato è solo il professionista che ha un obbligo di formare il giovane, il quale, invece, si impegna unicamente a seguire gli insegnamenti con diligenza, dedizione e costanza e non anche ad eseguire una prestazione lavorativa o a produrre guadagno per sé o per lo studio. E' proprio questa la ragione che giustifica la gratuità del rapporto.
A titolo esemplificativo, ecco quanto stabilito dal codice deontologico dei consulenti del lavoro in relazione al tirocinio e ai rapporti tra professionista e tirocinante; l'art. 19 (Rapporti con praticanti, collaboratori, dipendenti) recita: "1. Il Consulente è tenuto a prestare in modo disinteressato quanto necessario per lo svolgimento della pratica professionale, con particolare cura per l'insegnamento delle regole deontologiche.
2. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. E' opportuno che il rapporto sia definito per iscritto.
3. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. È opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
4. E' opportuno che il Consulente definisca una indennità per il Praticante tenuto conto del contributo reso dallo stesso nell'attività professionale dello studio".
Questo codice deontologico, e in maniera similare anche quelli delle altre professioni, affidano all'aspetto, appunto, deontologico la gestione del rapporto tra praticante e professionista.
Il TU dell'apprendistato, invece, vuole fare e fa un passo avanti: prendendo atto della realtà degli studi professionali, che, nella maggior parte dei casi, si avvalgono di praticanti che sono a tutti gli effetti dei validi e stabili collaboratori, introduce la possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il nuovo testo prevede due modi diversi per poter svolgere questo tipo di apprendistato: la prima possibilità è stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione "classico". Mi spiego meglio: già prima della riforma era possibile stipulare un contratto di apprendistato con uno studente, contratto finalizzato al conseguimento del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o laurea); attualmente, è possibile che questo stesso contratto possa essere valido sia per il

conseguimento del titolo di studio sia per lo svolgimento della pratica professionale. In termini pratici, è quello che già accade per i commercialisti che possono far coesistere studi universitari e pratica professionale. Più precisamente, per poter accedere alla professione di commercialisti è necessario conseguire la laurea e svolgere tre anni di tirocinio. L'ordinamento professionale dei commercialisti dà la possibilità, in presenza di apposite convenzioni tra le università e gli ordini professionali, di svolgere i primi due anni di pratica contemporaneamente agli ultimi due anni del percorso universitario e solo l'ultimo anno di tirocinio dovrà essere obbligatoriamente svolto presso uno studio professionale dopo il conseguimento della laurea.
Un percorso analogo è quello tracciato dal decreto ministeriale del 20 giugno 2011 sulle nuove modalità del praticantato per l'accesso alla professione di consulente del lavoro. Il decreto stabilisce che la pratica professionale dura 24 mesi e che il praticante, in possesso di una laurea specialistica o magistrale in classi di laurea predeterminate, possa chiedere la riduzione del tirocinio a 12 mesi, se durante il periodo universitario abbia svolto un tirocinio, non inferiore a 6 mesi, presso uno studio di un consulente del lavoro.
Chiaramente, visto il nuovo indirizzo legislativo (di cui tra poco si dirà), si attende che anche gli altri Ordini professionali introducano le modifiche necessarie ai loro ordinamenti per rendere concreta questa possibilità.
Riprendendo il discorso, un secondo modo per attuare il contratto di apprendistato di alta formazione è stipularlo con giovani già in possesso del titolo di studio e che devono svolgere totalmente o parzialmente il periodo di tirocinio.
Le potenzialità dell'apprendistato sono molteplici: permette ai giovani di entrare prima nel mondo del lavoro (si pensi al fatto che un ragazzo in regola con il percorso universitario si laurea a 23/24 anni; a ciò bisogna aggiungere due o tre anni di pratica/tirocinio, il tempo necessario per sostenere l'esame di Stato e l'attesa dei risultati… un giovane, quindi, che vuole accedere ad una professione ordinistica e non incontra particolari ostacoli sul suo percorso, consegue il titolo non prima dei 27/28 anni); ancora permette ai praticanti di avere una tutela assicurativa e previdenziale (chi è stato praticante sa bene che è un periodo in cui, a causa dell'assenza o quasi di guadagni, non ci si iscrive alla cassa professionale e si è privi di qualsiasi tutela); l'aspetto formativo del rapporto di praticantato sarebbe valorizzato e, attraverso una formazione strutturata, si potrebbe trovare un maggiore punto di equilibrio tra aspirazioni del giovane praticante e figure professionali richieste dal mercato; il ruolo degli Ordini professionali sarebbe valorizzato, in raccordo con Università e Istituti di ricerca. Non da ultimo, il praticante si vedrebbe finalmente riconosciuta una retribuzione per il lavoro svolto, retribuzione che potrebbe crescere gradualmente in relazione all'apporto dato allo studio professionale. Questo consentirebbe non solo di dare dignità al lavoro svolto dal praticante, ma anche permettergli di realizzare, anche solo in fase embrionale, progetti personali di vita. Un rapporto dell'IRES dell'aprile 2011 ci riporta dei dati che dovrebbero far riflettere: se da un lato, l'84,5% dei praticanti garantisce una presenza quotidiana in studio e il 76,8% è tenuto a rispettare un orario di lavoro full-time, dall'altro, il 45,9% non riceve nessun tipo di trattamento economico e il 65,5% ricorre al sostegno economico delle famiglie.
Il percorso appena tracciato deve necessariamente raccordarsi con la novità introdotta dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 (entrata in vigore il 17 settembre), che stabilisce: "la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la

normativa vigente". Questo dimostra che l'attenzione del legislatore verso il periodo di praticantato è alta e molti cambiamenti sono all'orizzonte.
Appare importante, allo stato, il raccordo e il coinvolgimento degli Ordini professionali sul punto, anche alla luce del fatto che alcuni Ordini ci tengono a tutelare il regime di autonomia nello svolgimento della professione; l'ordinamento forense, ad esempio, vieta che un praticante con il gratuito patrocinio (quindi abilitato alla difesa, anche se in maniera limitata) o un avvocato iscritto all'albo possano avere un rapporto di lavoro subordinato.
Se da un lato queste sono preoccupazioni legittime, dall'altro concludo facendo riferimento ai dati che ormai da anni emergono dalle indagini sul mondo delle professioni in Italia: già uno studio della Fondazione forense bolognese del 2006 e, più recentemente, la prima indagine dell'OPGA (Osservatorio Permanente Giovani Avvocati) del 2010 e da ultimo una indagine IRES dell'aprile 2011 ci restituiscono una immagine dei giovani professionisti in maggioranza sfiduciati, in regime di sostanziale subordinazione, senza averne le tutele, e non soddisfatti delle proprie condizioni economiche. Il contratto di apprendistato può essere un valido strumento di ingresso; nulla vieta che successivamente un professionista sia libero di poter creare le proprie condizioni per svolgere la professione nel modo più adeguato alle sue esigenze e a quelle del mondo lavorativo circostante.

Mariagrazia Acampora
Dottoranda in "Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro"
Università degli Studi di Bergamo
ADAPT - CQIA